



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_R
Reg. Uff. F
Prot. N° 02596/4/21 del 17/02/2021

RACCOMANDATA

SEDE DI MILANO (135)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 4 5

DEUTSCHE BANK SPA
PIAZZA DEL CALENDARIO, 3
20126 MILANO MI
ITALIA

Oggetto RICORSO ABF N° 1309051 DEL 09/10/2020
/DEUTSCHE BANK SPA: COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.

Con riferimento al ricorso in oggetto, si trasmette copia della decisione assunta dal Collegio ABF di Milano.

Nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l'intermediario è tenuto a comunicare alla scrivente Segreteria tecnica le iniziative assunte per adempiere alla decisione ⁽¹⁾.

Rimane ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ovvero di attivare le altre forme di tutela previste dall'ordinamento.

⁽¹⁾ In particolare, ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF (cfr. Sez. VI, par. 3 e 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, del 18/06/2009 e successive modificazioni), l'intermediario è tenuto ad adempiere alla decisione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia:

- assumendo a tal fine tutte le iniziative necessarie;
- rimborsando al cliente il contributo di euro 20,00 versato all'atto della proposizione del ricorso, qualora sia previsto nel dispositivo della decisione;
- corrispondendo un contributo alle spese della procedura pari a euro 200,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Banca d'Italia - Segreteria tecnica ABF" IBAN IT72S0100003250000000000135 (MILANO) con indicazione, nella causale, del numero e della data della decisione del Collegio ABF di Milano.

Si avverte che, decorso il termine suddetto, qualora consti che l'intermediario non abbia adempiuto alla decisione, la notizia dell'inadempienza è sarà pubblicata sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, per un periodo di cinque anni. La notizia dovrà inoltre essere pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi.

Si ricorda che i termini della procedura sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Distinti saluti.

IL TITOLARE DELLA SEGRETERIA TECNICA ⁽²⁾

Firmato digitalmente da

⁽²⁾ Firma il titolare della Segreteria tecnica, il suo sostituto o un soggetto da lui delegato.

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Presidente

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato dalla Banca d'Italia

**Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari**

**Membro di designazione rappresentativa
dei clienti**

Relatore ESTERNI -

Seduta del 04/02/2021

Esame del ricorso n. 1309051 del 09/10/2020

proposto da

nei confronti di 3104 - DEUTSCHE BANK SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Presidente

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore ESTERNI –

Seduta del 04/02/2021

FATTO

La parte ricorrente afferma che:

- in data 02.12.2016 ha sottoscritto con la società D— un contratto per la fornitura di servizi dentistici come da fattura allegata n. ***577 da effettuarsi in favore della madre M.M.;
- il valore complessivo dell'ordine ammontava ad € 9.002,00;
- in pari data è stato sottoscritto il finanziamento n. ***301 con la società qui convenuta, collegato all'erogazione del predetto servizio, per la somma di € 9.000,00 da rimborsare in 72 rate mensili di € 141,00;
- la società D— ha chiuso tutte le sue filiali e che la prestazione è rimasta inadempita;
- si è provveduto alla messa in mora della predetta società in data 22.07.2020 mediante diffida ad adempiere entro 15 giorni ex art. 1454 c.c.;
- la predetta società ha chiuso tutti i centri di cui disponeva in Italia ed ha avviato una procedura concorsuale presso il tribunale di Milano;
- l'inadempimento è di non scarsa importanza come attestato dalla relazione effettuata dal dottor F.G. che, previa visita della sig.ra M.M., ha accertato come le cure dentistiche fossero state intraprese ma non portate a termine;

- in data 03.08.2020 si è provveduto alla messa in mora della società finanziaria, nonché all'accettazione della risoluzione del contratto e alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dello stesso;
- le rate complessivamente corrisposte ammontano ad € 6.627,00, oltre quelle che nelle more verranno pagate.

Chiedere pertanto di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 125 quinquies del Testo unico bancario e il conseguente rimborso di tutte le rate già versate.

L'intermediario resistente afferma che:

- le Disposizioni Abf escludono che l'Arbitro possa occuparsi di controversie che esulano dall'erogazione di servizi bancari e finanziari, anche in ragione delle limitazioni istruttorie che caratterizzano il presente procedimento;
- parimenti esula dalla competenza dell'Arbitro l'adozione di pronunce costitutive, analoghe a quella di risoluzione, oggetto della domanda della cliente;
- con riferimento all'onere della prova relativo alla sussistenza di un grave inadempimento del fornitore sussistono due orientamenti contrapposti in seno ai Collegi Abf, con riferimento ai quali si sollecita la rimessione al Collegio di Coordinamento;
- nel caso di specie la cliente non ha indicato quali siano le prestazioni inadempite da D—, non specificandone rilevanza e gravità in relazione al rapporto contrattuale;
- in particolare, la consulenza allegata è priva di valore probatorio;
- la cliente non ha neppure dato prova che la messa in mora del fornitore sia stata "inutile", come prevede l'articolo 125 quinquies del TUB, in quanto la data della messa in mora e quella del reclamo coincidono;
- che nel riscontro al reclamo è stata proposta alla cliente la prosecuzione delle cure con un altro fornitore, ma che tale offerta non costituisce un riconoscimento dell'inadempimento della società.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto quindi di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo.

DIRITTO

Sulla natura costitutiva della domanda di risoluzione e sull'assenza di preclusioni per l'ABF, il Collegio di Milano, decisione n. 24692/18 del 22.11.2018 ha stabilito che: "deve, ..., osservarsi che, se pure deve ritenersi inibita all'Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di adottare una pronuncia di natura costitutiva, ad esso è, però, viceversa quanto meno consentito - pena altrimenti l'ineffettività del sistema di tutela cui l'ABF appartiene (e si ricordi che il principio dell'effettività della tutela è il criterio cui si deve conformare il sistema alternativo di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128 - bis TUB) -, una volta accertati incidenter i presupposti dell'eventuale risoluzione, di assicurare i corollari obbligatori della relativa statuizione." La questione pregiudiziale sollevata dall'intermediario resistente va pertanto respinta.

La fattispecie oggetto del ricorso è successiva all'entrata in vigore dell'art. 125-quinquies (inadempimento del fornitore) del TUB, introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato sulla G.U. n. 207 del

4.9.2010 ed in vigore dal 19.9.2010. Detta norma statuisce che "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. [...]" L'esistenza di un collegamento negoziale con il contratto di acquisto dell'apparecchio traspare in modo evidente dallo stesso modulo contrattuale sottoscritto dalle parti per l'erogazione del finanziamento, il quale contiene il riferimento esplicito al servizio di cure dentistiche di cui alla presente controversia.

Deve inoltre notarsi che risulta pure agli atti una comunicazione inviata per raccomandata A/R dalla parte ricorrente al fornitore, qualificabile come atto di costituzione in mora.

Al di là di quanto eccepito da parte resistente, anche la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c. si presenta sicura.

Premesso che - come più volte sottolineato da questo Collegio sulle orme della giurisprudenza della Suprema Corte - deve reputarsi gravante sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento allorché il creditore lamenti l'inadempimento o l'inesatto adempimento, non può invero sfuggire come, nella vicenda in esame, il suddetto onere non sia stato minimamente assolto dal fornitore.

D'altro canto, parte ricorrente ha allegato perizia di un professionista in cui si attesta che la parte di cure dentistiche cui la parte ricorrente è stata sottoposta è risultata completamente inutile e l'assenza di continuità nelle cure ha cagionato un danno. Non si può pertanto parlare, nel caso di specie, di adempimento parziale da parte del fornitore.

Al cospetto di tale orientamento, condiviso dalla pressoché unanime giurisprudenza arbitrale (ABF Napoli, nn. 16/2017, 2465/2015 e 4697/2015; e v. anche ABF Milano, 1301/2014; ABF Roma, n. 2978/2013), questo Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda restitutoria della ricorrente come dalla stessa circoscritta, accertando quindi il diritto dell'istante ad ottenere dall'intermediario resistente la restituzione delle rate del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e, dichiarata la risoluzione del contratto di credito, dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente le rate già pagate. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da